

STATUTO

(in vigore dal 2019)

1 Costituzione	<p>Ai sensi del Codice Civile italiano ed in armonia con i disposti delle norme europee è costituita l'Unione Europea Assicuratori di seguito detta Unione.</p> <p>L'Unione è apartitica e non persegue scopi di lucro.</p> <p>L'Unione può confederarsi con altre istituzioni similari in ambito Europeo.</p>
2 Sede	<p>L'Unione ha sede in Milano.</p>
3 Durata	<p>Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l'istituzione di sezioni o uffici distaccati in altre località in ambito Europeo.</p> <p>La durata dell'Unione è illimitata.</p>
4 Scopi	<p>L'Unione si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none">• favorire lo scambio di esperienze e di informazioni fra i Soci, nonché il loro aggiornamento culturale e professionale, anche attraverso la promozione e lo sviluppo delle relazioni di amicizia tra di essi;• sviluppare azioni volte ad indirizzare il mercato ed i suoi attori verso politiche e buone pratiche del servizio assicurativo perseguendo l'obiettivo della massima soddisfazione dei bisogni del cliente;• promuovere la cultura assicurativa nella Società, attivando e valorizzando iniziative finalizzate ad una migliore conoscenza dei servizi assicurativi;• promuovere la cultura d'impresa tra i Soci, offrendo loro modelli di eccellenza, ripetibili, anche attingendo alle migliori esperienze in ambito U.E.;• contribuire al progresso tecnico dell'assicurazione, promuovendo anche corsi di qualificazione e specializzazione a ogni livello;• proporre e sostenere iniziative che mirino a rendere il servizio assicurativo più aderente alle esigenze della clientela;• istituire borse di studio, assegnare premi in riconoscimento dell'opera svolta nel settore assicurativo, o per esso, da persone o enti che abbiano operato in sintonia con gli scopi dell'Unione;• realizzare accordi e/o convenzioni, con enti e/o istituzioni, finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Unione.
5 Soci	<p>Possono far parte dell'Unione le persone fisiche, che siano sotto ogni aspetto di condotta e moralità ineccepibili, iscrivibili alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <u>Soci Ordinari</u>, quali intermediari di assicurazione europei abilitati all'esercizio della professione, iscritti negli appositi Registri o sezioni degli stessi, che ripetano il mandato da una o più imprese di assicurazione, sia direttamente che tramite un'agenzia a gestione in economia;2. Possono divenire Soci Ordinari dell'Unione anche le seguenti figure di intermediari di assicurazione:<ol style="list-style-type: none">a) Agenti, già Soci dell'Unione, che siano transitati nella sezione B e E del Rui;b) Intermediari di assicurazione iscritti nella sezione E del Rui purché in possesso dei seguenti requisiti:<ul style="list-style-type: none">- Procuratore e/o Socio di Agenzia di Assicurazione, oppure, in alternativa;- Collaboratore e/o Subagente professionista con almeno 10 anni di anzianità lavorativa.

Per entrambe queste figure è obbligatoria la presentazione di due Soci Ordinari dell'Unione.

3. Soci Senior, Onorari, Benemeriti così come disposto dall'art. 12 del presente statuto
4. Soci Sostenitori, quali persone fisiche, giuridiche ed enti del terzo settore, che intendono sostenere l'attività di Uea, condividendone gli obiettivi statutari e i principi informativi. Il Socio Sostenitore non acquisisce il diritto all'elettorato, né attivo, né passivo e parimenti non è assoggettato al pagamento della quota annuale, ma può contribuire alle attività dell'Unione con una quota annuale volontaria per un importo a sua discrezione.

I Soci Ordinari ed i Soci Senior, sono tenuti al pagamento della quota associativa non oltre il 31 gennaio di ogni anno, mentre i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti sono esentati dal suddetto pagamento.

I Soci Onorari ed i Soci Benemeriti non possono esercitare elettorato attivo e passivo.

Il Socio non in regola con il pagamento della quota associativa non potrà partecipare all'Assemblea dei Soci, né esercitare alcun diritto di voto, né essere candidato per ricoprire alcuna carica sociale.

6 Ammissione

1) Soci Ordinari

Fermo restando il disposto di cui al precedente Art. 5 comma 1, per l'ammissione il candidato, presentato da un Socio Ordinario, dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) avere svolto, durante il periodo di iscrizione al Registro o sezione dello stesso per almeno 5 anni, la propria attività in modo professionalmente qualificato;
- b) avere ricoperto incarichi di responsabilità in campo assicurativo per un periodo non inferiore a 3 anni.

In ogni caso, il Socio presentatore dovrà trasmettere alla sede dell'Unione una dettagliata relazione, illustrando in essa le caratteristiche morali, civili e professionali del candidato e le ragioni per le quali lo stesso è ritenuto degno di far parte dell'Associazione in rapporto agli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente.

7 Marchio collettivo

I Soci possono utilizzare il marchio collettivo dell'Unione e con esso contraddistinguere la loro attività professionale, nei modi e nelle forme fissati dal Regolamento.

8 Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per il venir meno delle caratteristiche individuali previste dall'Art. 5 dello Statuto. Qualora si interrompa il rapporto di agenzia l'iscritto non perde la sua qualità di Socio nel caso in cui formalizzi un nuovo rapporto agenziale entro 12 mesi dalla cessazione del mandato originario;
- c) per radiazione dall'Unione;
- d) per il mancato pagamento della quota associativa, decorso il termine di nove mesi dalla scadenza prevista dall'Art. 5 dello Statuto.

9 Organi	<p>Sono Organi dell'Unione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea b) il Presidente c) il Consiglio Direttivo d) il Comitato dei Delegati Distrettuali e) il Delegato Distrettuale f) la Commissione Soci g) il Collegio dei Revisori dei Conti h) il Collegio dei Probiviri.
10 Assemblea	<p>L'Assemblea, per ogni sua riunione, elegge l'Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e tre scrutatori.</p> <p>L'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) delibera sull'indirizzo generale dell'attività della Unione; b) delibera in ordine: <ul style="list-style-type: none"> 1. alla relazione del Presidente dell'Unione; 2. al bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso; 3. al bilancio preventivo; c) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e la Commissione Soci; d) su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare uno o più Presidenti Onorari. <p>L'attribuzione della carica di Presidente Onorario è riservata esclusivamente a coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente dell'Unione per almeno due mandati. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed è esentato dal pagamento della quota associativa. Il Presidente Onorario non ha diritto di voto.</p> <p>L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno e in seduta straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, oppure se lo richiede almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative.</p> <p>Essa è convocata dal Presidente dell'Unione mediante lettera raccomandata/fax/email/PEC da inviare ai soci almeno trenta giorni prima, contenente l'ordine del giorno nonché l'indicazione della prima e della seconda convocazione, che può essere indetta lo stesso giorno della prima, ma ad almeno un'ora di distanza.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria che prevede il rinnovo delle cariche deve essere convocata non oltre tre anni dallo svolgimento della precedente durante la quale sono stati eletti gli Organi dell'Unione.</p> <p>All'Assemblea possono partecipare i Soci in regola con il pagamento delle quote associative.</p> <p>L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.</p> <p>L'Assemblea delibera a maggioranza semplice ed è ammessa una sola delega per Socio.</p> <p>Per modificare lo Statuto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.</p>

11 Presidente	<p>Il Presidente dell'Unione adempie a tutte le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento.</p> <p>Ha la rappresentanza dell'Unione di fronte ai terzi e in giudizio.</p> <p>Convoca le Assemblee dei Soci di cui al successivo art. 12 lettera l) ed il Consiglio Direttivo.</p> <p>Il Vice Presidente sostituisce il Presidente con eguali poteri in caso di impedimento dello stesso.</p>
12 Consiglio Direttivo	<p>L'Unione è retta da un Consiglio Direttivo composto da undici Soci.</p> <p>In mancanza di Soci che abbiano ottenuto almeno cinque voti senza risultare eletti in uno degli organi collegiali, il Consiglio Direttivo, su indicazioni del Presidente, provvede al reintegro dei componenti dell'Organo interessato, che dovessero cessare durante il loro mandato, salvo ratifica da chiedere ai Soci in occasione della prima Assemblea.</p> <p>Spetta al Consiglio Direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attuare la politica associativa deliberata dalla Assemblea; b) eleggere, scegliendoli fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere dell'Unione; c) deliberare sulle ammissioni dei nuovi Soci Ordinari; d) deliberare, sentito il Delegato Distrettuale, sulla nomina e/o revoca dei Soci Senior limitatamente ai Soci che per limiti di età hanno cessato l'attività agenziale. <p>La qualifica di Socio senior ha la durata di tre anni e può essere rinnovata;</p> <ul style="list-style-type: none"> e) attribuire la qualifica di Socio Onorario con facoltà, fermo l'obbligo di comunicazione all'interessato, di revocarne la nomina; f) deliberare, con le condizioni di cui al precedente punto e), sulla nomina di Socio Benemerito, per questo intendendo la persona fisica o l'ente che con la sua presenza apporta lustro e prestigio all'Unione supportandone le iniziative; g) individuare i territori di competenza dei distretti; detta, inoltre, le norme di funzionamento degli stessi; h) predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea, depositandoli presso la sede sociale almeno trenta giorni prima della Assemblea annuale; i) fissare la misura e le modalità di pagamento della quota associativa e di eventuali contributi straordinari; j) deliberare sulla convocazione delle Assemblee dei Soci, prevedendone il relativo Ordine del Giorno, k) deliberare sulla convocazione del Comitato dei Distrettuali, prevedendone il relativo Ordine del Giorno, l) decidere sul ricorso avverso la radiazione del Socio, deliberata dal Collegio dei Probiviri; m) emanare il Regolamento di attuazione del presente statuto; n) nominare Commissioni e/o Gruppi di lavoro o) deliberare la istituzione di sezioni o uffici distaccati in altre località in ambito Europeo, di cui al precedente art. 2. <p>Il Consiglio Direttivo ha facoltà di demandare alcune sue attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.</p> <p>Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno su convocazione del Presidente.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno sei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p> <p>Le cariche sociali non sono retribuite.</p>

<p>13 Comitato dei Delegati Distrettuali</p>	<p>Il Comitato dei Delegati Distrettuali si riunisce almeno tre volte l'anno (di cui una in seno all'Assemblea)</p>
<p>13 bis Delegato Distrettuale</p>	<p>Nel termine di trenta giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea che prevede il rinnovo delle cariche, dovrà essere convocata l'assemblea distrettuale per procedere alla elezione del Delegato Distrettuale. Nell'ambito dell'assemblea di cui sopra, tra i soci del distretto di cui all'art. 12 lettera "g"), a maggioranza assoluta dei presenti, viene eletto il Delegato Distrettuale che, nella stessa riunione, nomina il suo Vice. In mancanza, il Consiglio Direttivo eserciterà i poteri sostitutivi con la nomina diretta del Delegato Distrettuale. La carica di Delegato Distrettuale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.</p>
<p>14 Commissione Soci</p>	<p>La Commissione Soci è composta da tre membri i quali eleggono fra di loro il Presidente. Alla suddetta Commissione spetta di raccogliere la documentazione occorrente per la ammissione dei nuovi Soci, fornendo al Consiglio Direttivo il proprio parere consultivo.</p>
<p>15 Collegio dei Revisori dei Conti</p>	<p>La gestione amministrativa e finanziaria dell'Unione è controllata da un Collegio di tre Revisori effettivi (i quali scelgono fra di loro il Presidente) nominati dalla Assemblea. Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il bilancio consuntivo e di previsione predisposti dal Consiglio Direttivo e deve esprimere il proprio parere su di essi con una relazione scritta da depositarsi presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea annuale.</p>
<p>16 Collegio dei Probiviri</p>	<p>Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea fra i Soci che non rivestano altre cariche sociali e che abbiano una appartenenza di almeno cinque anni consecutivi all'Unione. I componenti del Collegio eleggono nel proprio seno tra i membri effettivi il Presidente e il Vice Presidente.</p> <p>Il Collegio ha il compito di esaminare e giudicare questioni riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la disciplina associativa; 2) la correttezza morale e professionale degli associati; 3) le controversie tra associati e/o associati e organi collegiali. <p>Il Collegio decide secondo equità quale arbitro irrituale e agisce di propria iniziativa o su segnalazione o per incarico di parte.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il richiamo scritto; b) la deplorazione; c) la sospensione dall'attività associativa fino a 12 mesi; d) la radiazione dall'Unione. <p>Il Collegio dei Probiviri, entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso o dell'incarico, procede alla contestazione degli addebiti, compie tutte le indagini o istruttorie e, sentiti gli interessati ove possibile, decide a maggioranza semplice.</p>

	<p>Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono valide quando siano presenti due dei suoi componenti, tra i quali il Presidente e il Vice Presidente</p> <p>Il Collegio dei Probiviri, entro cinque giorni dalla delibera, deve darne comunicazione agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed inviare copia della stessa al Presidente dell'Unione.</p> <p>Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo - nel solo caso di radiazione - da parte del Socio sottoposto a detta sanzione, entro 30 giorni dalla notifica della sanzione stessa. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.</p>
17 Rinuncia all'azione giudiziaria	Il Socio, al momento stesso della sua ammissione all'Unione, rinuncia espressamente ad adire a qualsiasi via giudiziaria o conciliativa per le materie di competenza del Collegio dei Probiviri, rimettendosi alle decisioni derivanti dalla procedura prevista dall'art. 16.
18 Referendum	Le deliberazioni sono valide anche se espresse con la procedura del referendum, indetto a insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo, mediante invio ai Soci di una apposita scheda. Le proposte, comprese quelle relative a modifiche dello Statuto, sono approvate quando ottengono il voto favorevole della metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative.
19 Patrimonio e bilancio	<p>I mezzi finanziari di cui dispone l'Unione sono costituiti dalle quote dei Soci, dagli introiti delle attività svolte, dai contributi di sostenitori e simpatizzanti, da contributi straordinari, sponsorizzazioni ed atti di liberalità.</p> <p>L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p>
20 Durata delle cariche	Tutte le cariche durano tre anni e decadono con la convocazione dell'Assemblea che ne prevede il rinnovo.

Testo conforme a quello allegato all'atto costitutivo dell'Unione in data 23 novembre 1973 presso notaio Dr. N. Livreri n. 269395 di repertorio e n. 19638 di raccolta, registrato a Milano il 6 dicembre 1973 al n. 21166 serie F., con le modifiche decise dalle Assemblies dei Soci dell'8 maggio 1974, del 4 aprile 1975, del 18 giugno 1977, del 26 giugno 1985, e dei Referendum del 2 luglio 1990 e del 25 marzo 2019.